

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente; |
| - Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia; |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia; |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario; |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. (estensore). |

Nella seduta dell'8 febbraio 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

In data 14 ottobre 2008, il ricorrente e la moglie ottenevano dall'intermediario un finanziamento di importo pari ad euro 37.264,00 da rimborsare mediante il pagamento di rate mensili di euro 502,82 ciascuna, fatta eccezione per la prima, pari ad euro 577,86, perché comprensiva degli interessi di preammortamento, calcolati dal giorno di erogazione al giorno antecedente la data di decorrenza del piano di ammortamento.

In data 18 aprile 2010, il ricorrente presentava reclamo all'intermediario e contestava l'addebito di euro 671,02 a titolo di prima rata.

Chiedeva, pertanto, il rimborso del maggior importo di euro 93,16 versato in aggiunta alla prima rata prevista dal piano di ammortamento.

Non avendo ottenuto alcun riscontro da parte della banca, il ricorrente presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario in data 12 luglio 2010 e chiedeva al Collegio di voler accertare il proprio diritto al rimborso della maggior somma pagata pari ad euro 93,16.

L'intermediario presentava le controdeduzioni in data 24 settembre 2010 e dichiarava di non aver ricevuto il reclamo presentato dal ricorrente.

Con particolare riferimento alla maggiore somma addebitata in coincidenza della prima rata - in aggiunta agli interessi di preammortamento non contestati dal ricorrente - la banca precisava come la stessa fosse dovuta all'applicazione, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 601/1973, dell'imposta sostitutiva dello 0,25% calcolato sull'importo finanziato e, pertanto, chiedeva al Collegio di voler rigettare il ricorso perché infondato.



DIRITTO

La presente controversia ha ad oggetto la correttezza del comportamento dell'intermediario ed, in particolare, dell'intervenuto addebito, a carico del ricorrente, dell'importo dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. n. 601/1973 sul finanziamento ottenuto. La predetta imposta, introdotta dagli artt. 15 e seguenti del citato D.P.R., comporta l'applicazione alle operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine (ed a quelle correlate riconducibili al finanziamento stesso) di un unico prelievo, sostitutivo dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta catastale e ipotecaria nonché delle tasse sulle concessioni governative.

Come efficacemente rilevato dall'Agenzia delle Entrate, tale imposta, pur essendo materialmente pagata all'erario dagli istituti di credito mutuanti (soggetti passivi del tributo), grava normalmente sui mutuatari, ai quali, in sede di svincolo delle somme oggetto del prestito, la banca usa addebitare un'ulteriore somma corrispondente all'imposta già pagata (Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 19 del 9 maggio 2005).

Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e dagli adempimenti istruttori disposti dalla Segreteria Tecnica, è emerso come l'aliquota della citata imposta, pari allo 0,25% dell'importo complessivo del finanziamento, sia stata correttamente calcolata ed applicata dall'intermediario.

In particolare, l'art. 5 delle "*Condizioni generali di contratto*" sottoscritte dal ricorrente e dalla coobbligata al momento della stipulazione del finanziamento, prevede espressamente l'obbligo per il richiedente di corrispondere all'intermediario, "*all'atto dell'erogazione, l'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e integrazioni*".

Sulla base di quanto sopra, ritiene il Collegio di non poter giustificare l'asserita ignoranza del predetto obbligo lamentata dal ricorrente, in quanto espressamente previsto nelle "*Condizioni generali di contratto*".

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO